

Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA) nel territorio della regione Campania

Indice

1 FONTI DI RIFERIMENTO:	2
2 DEFINIZIONI	2
3 PREMESSA	2
4 Soggetti richiedenti	4
5 Requisiti oggettivi	5
6 Requisiti soggettivi	6
7 Requisiti Aggiuntivi	7
8 REQUISITI SVOLGIMENTO FUNZIONI DELEGATE	8
9 AUTORIZZAZIONE A NUOVO CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA	8
10 VIGILANZA	9
11 DISPOSIZIONI FINALI	9

1 FONTI DI RIFERIMENTO:

- D. Lgs. n. 74/ 2018 che ha innovato la materia e disciplinato, all'articolo 6, l'attività dei CAA, prevedendo che con successivo D.M. fossero stabiliti i requisiti di garanzia e funzionamento che essi devono possedere per l'esercizio delle loro attività. Tale D.M. è stato adottato il 21 febbraio 2024 e pubblicato nella G.U. del 13 aprile 2024. L'articolo 20, in particolare, demanda alle Regioni la verifica dell'avvenuto adeguamento alla vigente normativa ministeriale dei Centri già autorizzati, entro sessanta giorni successivi al termine di dodici mesi stabilito a partire dalla pubblicazione del decreto stesso;
- legge regionale n.12/2012, recante disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in agricoltura

2 DEFINIZIONI

- a) «decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 n. 83709» il decreto che "Definisce i requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività";
- b) «decreto legislativo n. 74/2018» il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
- c) «società richiedenti»: le società di capitali costituite da soggetti abilitati all'istituzione dei centri autorizzati di assistenza agricola, che presentano la richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività CAA;
- d) «CAA» ovvero «Centro autorizzato di assistenza agricola»: la società richiedente, che abbia ottenuto, previa verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, l'autorizzazione ad operare nell'attività di assistenza ad imprese agricole da parte della regione competente per territorio;
- e) «organizzazioni agricole maggiormente rappresentative»: le organizzazioni rappresentate in seno al CNEL e presenti in almeno cinque regioni con strutture organizzate che garantiscano idonea capacità operativa;
- f) «associazioni dei produttori e lavoratori»: le associazioni con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore agricolo, rappresentate in seno al CNEL;
- g) «associazioni di liberi professionisti»: le associazioni costituite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'art. 2229 codice civile, il cui statuto prevede ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA;
- h) «fascicolo aziendale»: il fascicolo aziendale che le imprese agricole sono tenute a costituire ed aggiornare i sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. 503/1999 ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle Aziende Agricole;
- i) «Produttore» o «Utente»: l'impresa, individuale o collettiva, che si avvale o che intende avvalersi dei servizi di assistenza del CAA;
- j) «Sistemi Informativi»: il SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale - e i sistemi informativi utilizzati dagli Organismi Pagatori, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli altri enti convenzionati con i CAA per l'esercizio delle attività delegate;
- k) «Organismo di coordinamento»: AGEA come riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2116/2021;
- l) «Organismo pagatore»: gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2116/2021 come attuato dal decreto ministeriale MASAF del 7 novembre 2022.

3 PREMESSA

I CAA occupano un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo di mandatarie delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l'erogazione di attività di assistenza e per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale e di delegati degli organismi pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo

svolgimento di attività amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarità formale della documentazione fornita dagli agricoltori e al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli organismi pagatori.

I Centri di Assistenza Agricola (C.A.A) sono soggetti privati delegati da Ag.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura) per la costituzione e validazione del fascicolo aziendale delle imprese agricole oltre che della gestione delle varie domande che le medesime imprese possono presentare per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario, nazionale e regionale. I C.A.A., per poter operare necessitano di un mandato scritto da parte del rappresentante legale dell'impresa agricola.

In conformità con quanto previsto nel decreto legislativo 74/2018, con apposite convenzioni anche a titolo oneroso gli organismi pagatori possono delegare ai CAA le attività di aggiornamento dell'Anagrafe delle Aziende Agricole e, in particolare, la costituzione, l'aggiornamento e la custodia del fascicolo aziendale.

Allo stesso modo, mediante sottoscrizione di convenzioni, gli organismi pagatori, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le funzioni di accettazione e registrazione nei Sistemi Informativi delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare.

I CAA, quindi, svolgono attività di assistenza alle imprese agricole nonché ogni altra attività prevista dalla legge o agli stessi delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali, secondo il principio della sussidiarietà.

In applicazione del punto 8.5.3.1. del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, nell'esercizio delle attività delegate i CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli aziendali, nonché dei documenti ad essi correlati e delle domande di aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027.

Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori anche attraverso la realizzazione di servizi digitali, gli enti deleganti assicurano ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio di dati attraverso servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni. Tali dati devono essere trasmessi, in modalità real time, e resi disponibili nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) in particolare per quanto concerne la gestione delle informazioni necessarie previste dal Piano Strategico Nazionale (PSP).

I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili degli utenti;
- b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
- c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
- d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;
- e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale;

Essi, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa, fatte salve le attività che la legge riserva ai professionisti abilitati.

E' data facoltà ai CAA, secondo quanto previsto all'art. 14 comma 6 del decreto legislativo 99/2004 nonché nelle pertinenti disposizioni regionali, di svolgere attività di verifica della completezza documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli enti locali.

Per le attività attribuite dalle disposizioni normative sopra richiamate, i CAA hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti comunitari, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati;

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del DM 21/02/2024 n. 83709, i CAA sono responsabili:

- a. dell'esatta identificazione del produttore titolare del fascicolo aziendale;
- b. della verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa agricola;
- c. dell'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e regolarità formale dei titoli di conduzione dei beni immobili strumentali all'attività dell'impresa inseriti nei Sistemi Informativi su mandato del produttore;
- d. della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo;
- e. della corretta immissione dei dati nei Sistemi Informativi;
- f. del rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa;
- g. del rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.

4 Soggetti richiedenti

I CAA sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I soggetti richiedenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DM 21/02/2024 n. 83709:

1. Devono possedere uno statuto che preveda, nelle disposizioni riguardanti l'oggetto sociale, lo svolgimento delle attività per come previste all'art. 2 del DM 21/02/2024 n. 83709. Le altre attività previste nell'oggetto sociale e quelle effettivamente svolte devono comunque essere, per contenuto e per finalità, compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA;
2. Devono adottare la forma giuridica della società di capitali il cui capitale sociale deve ammontare almeno a 51.646,00 Euro, salve eventuali deroghe normativamente previste per il tipo di società utilizzata. Il capitale deve risultare interamente versato;
3. Le quote o le azioni di società in possesso della qualifica di CAA, e delle società di cui esso si avvale possono essere trasferite solo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA; ugualmente le operazioni di fusione e di scissione possono attuarsi tra società in possesso della qualifica di CAA;
4. Agli operatori che fanno parte di un CAA è fatto divieto di prestare consulenza finanziata con risorse pubbliche nonché funzioni delegate di controllo di cui all'articolo 18 del citato DM 21/02/2024 n. 83709; in particolare è fatto divieto all'operatore del CAA di validare e rilasciare domande di finanziamento ed atti amministrativi i cui allegati siano stati predisposti e sottoscritti dallo stesso operatore. In caso di accertata incompatibilità o di violazione del divieto si procederà ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale;
5. Devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile (secondo lo schema definito da Ag.E.A.), con un massimale di rischio coperto pari a 2.065.827,60 Euro a

garanzia della copertura di eventuali danni diretti o indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori sia agli utenti.

6. L'ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione;
7. Nel caso in cui l'ambito territoriale comprenda più province, il C.A.A. deve assicurare una distribuzione della capacità operativa diffusa ed equilibrata in ragione delle sedi e dell'ubicazione degli assistiti;

5 Requisiti oggettivi

Il CAA deve possedere strutture operative nella regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tali da consentire l'adempimento di tutte le necessità degli utenti assistiti e degli organismi pagatori e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto attiene al reperimento, alla verifica, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati utili a comprovare il diritto degli utenti a beneficiare dei contributi e degli interventi richiamati dal decreto.

I locali (vani singoli o intero immobile di seguito definiti locali), destinati alle sedi operative devono essere adibiti esclusivamente all'esercizio di Centro Assistenza Agricole ovvero al contestuale esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale (sarà pertanto necessario produrre una planimetria con evidenziati i locali dove sarà svolta l'attività di C.A.A.).

Il titolo di possesso (redatto e registrato ai sensi di legge) dei locali deve essere in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, ed in particolare che uno dei contraenti sia riconducibile inequivocabilmente al C.A.A., ovvero alla Società di Servizi di cui si avvale il C.A.A.. Devono essere presenti i dati catastali identificativi dei locali in modo tale che sia possibile effettuare il riscontro con la documentazione presentata ai fini del controllo.

La copresenza di più C.A.A. in uno stesso locale non è mai consentita nemmeno nel caso in cui sia garantita l'apertura degli uffici in giornate diverse.

I locali devono essere facilmente identificabili dall'utenza mediante apposite insegne esterne ed idonei a ricevere il pubblico e deve essere garantita la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare un rapporto operatore/utente comunque non superiore a un numero di fascicoli medio per operatore, pari a 350 fascicoli attivi che abbiano complessivamente una consistenza aziendale media in termini di superficie non superiore a 9.000 ettari.

Le sedi operative dei CAA devono presentare i requisiti minimi di seguito elencati:

1. Appartenere a una delle seguenti categorie catastali
 - A 10 (uffici e studi privati);
 - B 4 (uffici pubblici);
 - C 1 (negozi e botteghe);
 - D 5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
 - D 8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).
2. Essere dotati della prevista agibilità con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche, dimostrata con:
 - (a) Copia del certificato di agibilità o (b) dimostrazione dell'inoltro della richiesta di agibilità o (c) la segnalazione certificata di agibilità;
3. Essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e s.m.i.). A tal fine il C.A.A. di riferimento dovrà produrre, per ciascuna delle proprie sedi, attestazione da parte di un tecnico abilitato del rispetto della normativa in argomento.
4. I locali debbono assicurare la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della propria pratica, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

5. Ogni sede operativa deve garantire l'accesso al pubblico per almeno 5 ore giornaliere e per almeno due giorni la settimana e i locali debbono essere provvisti di appositi contrassegni di identificazione visibili a terzi in cui siano riportati i giorni e le ore di apertura al pubblico.
6. Ogni sede operativa deve garantire una dotazione minima di attrezzature d'ufficio:
 - a. una postazione operativa di lavoro, ad uso esclusivo del C.A.A., che possa in ogni caso garantire la privacy dell'utente;
 - b. le dotazioni informatiche e telematiche devono garantire adeguata connessione con il SIAN e con gli altri sistemi informatici degli organismi pagatori regionali, anche ai fini della tracciabilità dei processi di elaborazione dei dati effettuati dagli operatori;
 - c. i CAA sono tenuti a garantire l'utilizzo di postazioni informatiche conformi all'allegato tecnico della circolare Agea n. 0006411 del 28/01/2025, assicurando l'efficienza e la sicurezza nella trasmissione dei dati agli Organismi Pagatori operanti nel SIAN;
 - d. una connessione alla rete internet la cui titolarità si riconducibile inequivocabilmente al C.A.A. ovvero alla società di servizi di cui si avvale, ai sensi dell'art. 17 del citato DM 21/02/2024, ovvero al responsabile della sede operativa;
 - e. protocollo della documentazione in entrata ed in uscita;
 - f. Registro di catalogazione informatizzato, che contenga l'elenco dei fascicoli contenuti nell'archivio;
 - g. seggiole, tavoli, scaffalature, armadi, ecc., adeguati all'operatività;
 - h. le attrezzature informatiche debbono essere ad uso esclusivo della sede operativa del C.A.A.
7. Nei locali deve essere presente un archivio, non accessibile al pubblico, ad uso esclusivo della sede, che sia in grado di consentire un'agevole consultazione delle pratiche. L'archivio deve poter essere chiuso e, in ogni caso, garantire adeguata sicurezza e riservatezza della documentazione conservata.
8. All'interno della sede operativa deve essere esposta e consultabile, da parte dell'utenza, la carta dei servizi contenente l'illustrazione delle condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata, nella quale sia chiaramente disciplinata la possibilità di sporgere reclami agli organismi pagatori per eventuali disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato;

I C.A.A. e le società di servizi di cui si avvalgono, operano attraverso dipendenti o collaboratori con comprovata esperienza ed affidabilità nelle attività di consulenza ed assistenza alle imprese agricole, per le attività previste all'art. 2 del DM 21/02/2024 n. 83709 e per tutte le altre attività previste nell'oggetto sociale, che, per contenuto e per finalità, devono essere compatibili con lo svolgimento delle funzioni di CAA.

I CAA che richiedono l'autorizzazione e le società di servizi cui essi si avvalgono devono prevedere, con delibera dell'organo amministrativo, la certificazione del bilancio annuale da parte di società di revisione a ciò abilitate o la funzione di controllo interno/internal audit secondo i requisiti stabiliti dalla Associazione italiana internal auditor.

6 Requisiti soggettivi

1. Gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dei CAA e delle società di cui esso si avvalgono, non devono:
 - a) aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
 - b) essere rinviati a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
 - c) aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;

- d) intrattenere rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale, e di consulenza con le pubbliche amministrazioni.
2. Fermo quanto ulteriormente previsto dall'art. 12 del DM 21/02/2024 N. 83709, per gli operatori addetti allo svolgimento delle attività delegate dagli Organismi Pagatori, i dipendenti del CAA:
 - a. non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati per le situazioni confliggenti;
 - b. possono svolgere le suddette funzioni per un solo CAA.
 3. I CAA nominano, con delibera dell'organo amministrativo, un responsabile tecnico laureato in discipline agrarie ed equipollenti ovvero in scienze economiche ovvero titolare di diploma di perito agrario o agrotecnico; di cui sia altresì attestata o autocertificata l'iscrizione all'albo professionale per almeno due anni oppure che abbia maturato un'esperienza lavorativa, almeno biennale, nel campo dell'assistenza o della consulenza amministrativa in favore di operatori agricoli. Il responsabile tecnico può essere nominato anche tra soggetti che abbiano prestato attività lavorativa, con mansioni di concetto, all'interno di organizzazioni sindacali o di categoria del settore agricolo, nello specifico campo dell'assistenza ai produttori per l'ottenimento di contributi sottostanti ai piani di intervento della Comunità europea, per almeno tre anni.
 4. Per i propri dipendenti o collaboratori il CAA ovvero la società di servizi di cui si avvale, assicura che siano in regola con gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
 5. Per ogni sede operativa il rappresentante legale del C.A.A. o della società di servizi nomina un responsabile della sede in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
 - possesso di un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non sia iscritto agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali;
 - possesso di un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

7 Requisiti Aggiuntivi

Ai C.A.A. e alle società di servizi di cui si avvalgono che intendono svolgere, presso le sedi operative abilitate, le attività previste dalla Legge Regionale della Campania del 21 maggio 2012 n. 12 sono richiesti ulteriori requisiti, in particolare:

1. La presenza di sedi operative ricadenti in almeno tre province;
2. Una polizza assicurativa, aggiuntiva rispetto a quella indicata dall'articolo 8 DM 21.02.2024 n. 83709, per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati nell'esercizio dell'attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00 e che riguarda esclusivamente i procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Generale "Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste dalla legge regionale n. 12 del 21/05/2012 e richiamati nello schema di convenzione approvata con DGR 734/2017".
3. Adeguate garanzie circa la presenza, presso ogni sede operativa, di un congruo numero di addetti in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza;
4. Adeguate garanzie circa la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8 REQUISITI SVOLGIMENTO FUNZIONI DELEGATE

Per lo svolgimento delle attività delegate dagli organismi pagatori in convenzione, i CAA:

- a. impiegano esclusivamente operatori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo pieno o parziale con il CAA o con le società convenzionate ai sensi dell'articolo 17 del DM 21.02.2024 n. 83709;
- b. garantiscono la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, della registrazione nei sistemi informativi di dati e documenti e la funzione di validazione nei sistemi informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/127.

Gli operatori con funzione di "istruttori", per la ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell'interesse del produttore, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi o ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno un anno nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Gli operatori con funzione di "verificatori", per la validazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022, devono avere un titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Gli organismi pagatori mettono a disposizione dei CAA una procedura informatizzata di tracciamento delle attività svolte complessivamente dagli istruttori e dai verificatori nell'esercizio delle funzioni delegate.

Nella esecuzione delle attività di cui al presente decreto il CAA garantisce la sicurezza delle informazioni mediante certificazione ISO 27001.

I CAA confermano con periodicità annuale il mantenimento del Codice Etico e del Modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 a pena di risoluzione delle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle funzioni delegate. I modelli organizzativi predisposti dal CAA attengono agli obblighi imposti dal presente decreto anche con riferimento all'obiettivo di prevenire ipotesi di frodi a danno della finanza pubblica comunitaria e statale.

I CAA si adeguano al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione predisposto dagli Organismi Pagatori e/o da Agea coordinamento e assicurano l'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attività svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitarie.

9 AUTORIZZAZIONE A NUOVO CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA

Le società richiedenti l'autorizzazione ad operare come CAA in Regione Campania, aventi sede legale nella medesima Regione, presentano la relativa istanza utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo decreto della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700).

10 VIGILANZA

La vigilanza, sulla totalità delle società autorizzate/da autorizzare dalla Regione Campania ad utilizzare la denominazione di C.A.A. e a svolgere le attività previste dalla normativa di riferimento, è svolta dagli uffici della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700):

1. con cadenza annuale l'attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sulle società CAA riconosciute in Regione Campania, sulle società di servizi di cui essi si avvalgono e sulle loro sedi operative, nonché sulle sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Campania e dislocate in altre Regioni/Province autonome;
2. ordinariamente l'attività di controllo sul possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, definiti dal decreto ministeriale 21 febbraio 2024 e dalle presenti disposizioni, sulle istanze trasmesse dalle società CAA riconosciute in Regione Campania (apertura nuova sede – ingresso nuovi operatori – nuovo responsabile tecnico regionale – nuova società di servizi – chiusura sede – trasferimento sede, etc,..).

Per i controlli concernenti i requisiti degli operatori e quelli relativi all'apertura ovvero al trasferimento di sedi operative delle società CAA riconosciute in Regione Campania, ubicate in altre Regioni, gli uffici competenti della Direzione si avvalgono delle Regioni/Province autonome nel cui ambito territoriale sono situate le strutture dei CAA.

L'attività di controllo sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento è assicurata dagli uffici competenti della Direzione anche per le richieste provenienti da altre Regioni/Province autonome in relazione alle sedi operative ubicate nel territorio campano, secondo le presenti disposizioni e le procedure operative definite nel decreto attuativo citato al punto 9.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di pubblicazione sul BURC delle presenti "Linee di indirizzo per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), trovano applicazione le nuove Determinazioni per le società richiedenti ex novo il riconoscimento per operare come CAA in Regione Campania.

Per le società già riconosciute ad operare come CAA in Regione Campania alla data del DM 21.02.2024 n. 83709 la regione provvederà alla verifica il possesso dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento, così come previsti dal medesimo decreto ministeriale, secondo le modalità operative e la modulistica che sarà approvata con successivo decreto della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700).

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nelle presenti disposizioni e nel successivo decreto operativo del Direttore della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (500700), si rinvia a quanto contenuto nel sopra citato decreto ministeriale. 83709 del 21/02/2024.